



**CONSORZIO VALORIZZAZIONE RIFIUTI 14**

*Provincia di Torino*

**CAPITOLATO SPECIALE D'APPALTO**

**PER L'AFFIDAMENTO DEL SERVIZIO DI RITIRO E RECUPERO DEL  
RIFIUTO LEGNOSO RACCOLTO IN MANIERA DIFFERENZIATA  
PROVENIENTE DAL TERRITORIO DEL CO.VA.R. 14. – CIG 552257905D**

## SOMMARIO

ART. 1	OGGETTO.....	pag. 3
ART. 2	AMMONTARE DELL' APPALTO.....	pag. 3
ART. 3	DESCRIZIONE DEL SERVIZIO – MODALITA' DI SVOLGIMENTO ...	pag. 5
ART. 4	DURATA DELL' APPALTO .....	pag. 6
ART. 5	CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA - SPESE .....	pag. 6
ART. 6	STIPULAZIONE DEL CONTRATTO .....	pag. 7
ART.7	PRESCRIZIONI TECNICHE .....	pag. 7
ART. 8	RESPONSABILITA' DELL' APPALTATORE E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA .....	pag. 7
ART. 9	TRASPORTO DEI RIFIUTI .....	pag. 9
ART. 10	CESSIONE E SUBAPPALTO .....	pag. 9
ART. 11	REVISIONE PREZZI – VARIAZIONE DI LISTINO IN CORSO DELL' ANNO .....	pag. 10
ART. 12	OBBLIGO DI CONTINUITA' DEI SERVIZI .....	pag. 10
ART .13	OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI.....	pag. 11
ART. 14	PENALITA' .....	pag. 11
ART. 15	RISOLUZIONE DEL CONTRATTO .....	pag. 13
ART. 16	SEDI E RECAPITI .....	pag. 14
ART. 17	OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E ORDINANZE .....	pag. 14
ART. 18	CONTROVERSIE .....	pag. 15

## **ART. 1      OGGETTO**

1. L'Appalto ha per oggetto i seguenti servizi:
  - a) il servizio di ritiro e avvio a recupero di materiali legnosi misti provenienti dalla Raccolta Differenziata (cod. CER 20 01 38 e 15 01 03)
  - b) conferimento presso Piattaforma RILEGNO (obbligatorio)
2. Al riguardo si precisa che il quantitativo di rifiuti oggetto del servizio è stimato in circa 3300 t/anno, suscettibili di incremento o di riduzione in funzione dell'intensificazione delle raccolte differenziate. Tale quantitativo, oscillabile complessivamente del +/- 20% è stimato e non vincolante; per il suo mancato raggiungimento l'appaltatore non ha diritto ad alcun riconoscimento e/o indennizzo di sorta nei confronti dell'Ente appaltante.

## **Art. 2.      AMMONTARE DELL'APPALTO**

1. L'importo complessivo dei servizi oggetto dell'appalto, ammonta a **69.300,00 Euro**, al netto dell'IVA del 10%, così suddiviso:
  - a) Lotto Unico **69.300,00, Euro/anno** IVA esclusa di cui Euro 68.607,00 per prestazioni soggette a ribasso d'asta e Euro 693,00 per oneri per la sicurezza non soggetti a ribasso d'asta.
2. Il prezzo a base di gara è di 21,00 €/t, Iva esclusa e ecotassa compresa, di cui 20,79 €/t soggetti a ribasso di gara e 0.21 €/t non soggetti a ribasso di gara.
3. Il corrispettivo è calcolato sulla base di quanto raccolto e recuperato nell'anno 2013.
4. **Sarà pagato esclusivamente il servizio effettivamente prestato.**
5. Per l'esecuzione del servizio di cui all'art.1 all'Appaltatore sarà pagato un corrispettivo pari all'importo a base d'asta, al netto del ribasso percentuale offerto in sede di gara, moltiplicato per il quantitativo di rifiuto conferito a trattamento.
6. Con il pagamento del corrispettivo l'Appaltatore si intende compensato, da parte del Consorzio, di qualsiasi spesa inerente lo svolgimento dei servizi previsti dal presente capitolato, senza alcun diritto a nuovi o maggiori compensi, salvo quanto disposto al successivo art. 8.
7. Il corrispettivo sarà pagato dal Consorzio all'Appaltatore in rate mensili posticipate entro trenta giorni da quello di presentazione della relativa fattura al

protocollo consortile, previa rendicontazione del quantitativo di rifiuti recuperati e/o smaltiti dall'appaltatore;

8. In caso di ritardo nel pagamento del corrispettivo, il calcolo degli interessi di mora spettanti all'Appaltatore, partirà solo dal giorno successivo alla scadenza citata e sarà pari al tasso degli interessi legali.
9. L'eventuale ritardato pagamento da parte del Consorzio delle rate del corrispettivo di appalto, non farà sorgere nell'Appaltatore il diritto di abbandono o di riduzione parziale dei servizi, sotto pena della risoluzione del contratto, con tutti i danni conseguenti.
10. Le penalità applicate in caso di disservizi saranno escusse dalla polizza definitiva.
11. Si procederà inoltre a non dar seguito alla richiesta di pagamento di quei servizi che, dalle indagini ed analisi esterne effettuate dal Consorzio, risulteranno non svolti.

### **ART. 3 - DESCRIZIONE DEL SERVIZIO – MODALITA' DI SVOLGIMENTO**

1. L'Appaltatore è tenuto ad effettuare il servizio oggetto dell'appalto nell'osservanza delle norme legislative e dei regolamenti vigenti in materia
2. Il servizio in oggetto dovrà essere eseguito con le seguenti modalità:
  - a. quantità complessiva prevista ~ 3300 t/anno ai soli fini amministrativi;
3. L'impianto dovrà essere aperto con orari confacenti ai servizi oggetto dell'appalto (ad esempio 7.00- 13.00 e 14.00 – 17.30) per garantire la continuità del servizio e dovrà rimanere chiuso solo nelle feste ordinarie (Pasqua, Natale, 1 gennaio , 15 agosto, 25 aprile e 1 Maggio).
4. I quantitativi conferiti saranno accompagnati da documento di identificazione del rifiuto, fornito dal COVAR 14, con l'indicazione dei pesi stimati per ciascuna tipologia.
5. I pesi riscontrati a destino dovranno essere, suddivisi per ogni punto di raccolta (Comune), puntualmente riportati sulla copia del documento di trasporto;
6. Se l'impianto/piattaforma indicato in sede di offerta non è ubicato nella provincia di Torino, o, comunque, entro 50 km in linea d'aria dal baricentro del COVAR14, individuato nel centro del Comune di Piobesi di Torino, il trasporto alla sede

dell'impianto è effettuato a cura e spese dell'Appaltatore che deve disporre di una piattaforma autorizzata, secondo la normativa vigente, di stoccaggio per i rifiuti oggetto della presente gara per il successivo trasporto c/o l'impianto autorizzato proposto.

7. Se l'impianto/piattaforma indicato in sede di offerta è ubicato nella provincia di Torino, il trasporto è a carico del CO.VA.R 14.
8. Il trasporto dei rifiuti, dall'impianto di stoccaggio all'impianto di trattamento finale dovrà essere accompagnato dal prescritto formulario di identificazione dei rifiuti, ai sensi del D.Lgs. 152/2006.
9. I rifiuti oggetto dell'Appalto dovranno essere avviati agli impianti di compostaggio, autorizzati dall'autorità competente, che sono stati indicati dall'Appaltatore in sede di offerta,
10. In caso di sopravvenuta difficoltà od impossibilità di usufruire degli impianti di cui sopra, l'Appaltatore dovrà, entro il termine di 48 ore:
  - a) comunicare al COVAR 14 l'impianto o gli impianti alternativi, debitamente autorizzati dall'autorità competente, che verranno utilizzati;
  - b) trasmettere a COVAR 14 la seguente documentazione:
    - b1)** eventuale provvedimento, in corso di validità, di iscrizione all'Albo Gestori Ambientali - di cui al D.lgs n.152/2006, rilasciato nei confronti del gestore degli impianti alternativi di cui sopra (nell'ipotesi che gli impianti stessi siano di titolarità di terzi, anziché di titolarità del gestore);
    - b2)** provvedimento, in corso di validità, di autorizzazione all'esercizio delle attività di compostaggio presso gli impianti alternativi di cui trattasi, nonché - nell' ipotesi che detti impianti non siano gestiti dall'Appaltatore - convenzione stipulata tra quest'ultimo e il gestore degli impianti medesimi, dalla quale risulti l'effettiva possibilità per l'Appaltatore di avvalersi di tali impianti nei termini precisati nel disciplinare di gara.

L'eventuale utilizzo, in conformità a quanto previsto al comma precedente, di impianti alternativi quelli indicati dall'Appaltatore in sede di offerta, non dovrà in ogni caso comportare alcun onere aggiuntivo a carico del COVAR 14.

#### **ART. 4 - DURATA DELL'APPALTO**

- a. La durata dell'appalto è di 12 mesi dal **1 febbraio 2014 al 31/01/2015**
- b. Il servizio potrà essere attivato a far tempo dal giorno successivo l'aggiudicazione ai sensi dell'art. 11 del D.lgs. n. 163/2006, in pendenza della stipulazione del contratto.

#### **ART. 5 - CAUZIONE PROVVISORIA E DEFINITIVA - SPESE.**

1. Le cauzioni dovranno essere prestate con le modalità stabilite dalle norme vigenti (art. 75 del Dlgs 163/2006). Le cauzioni dovranno essere presentate solamente nella forma di fideiussione bancaria o polizza assicurativa accettata dal Consorzio. In ogni caso, in seguito all'accertamento di uno dei fatti di cui la cauzione sia a garanzia, l'importo dovrà essere esigibile a semplice richiesta del Consorzio; quest'ultima condizione dovrà essere espressamente indicata.
2. La cauzione definitiva sarà pari al 10% dell'importo contrattuale.
3. La cauzione definitiva sta a garanzia dell'adempimento di tutte le obbligazioni nascenti dal contratto, del risarcimento dei danni derivanti dall'inadempimento delle obbligazioni stesse, del rimborso di somme eventualmente corrisposte in più dal Consorzio, nonché della tacitazione di crediti esposti da terzi verso l'Appaltatore in relazione a lavori e/o forniture connessi con l'appalto, salva, in tutti i casi, ogni altra azione ove la cauzione non risultasse sufficiente.
4. La cauzione dovrà essere ricostituita nella sua integrità nel termine di 15 giorni dal verificarsi dell'evento, ove per qualsiasi causa, l'importo della stessa scenda al di sotto di quanto previsto dal terzo comma del presente articolo.
5. La cauzione verrà svincolata alla cessazione del rapporto contrattuale, previo accertamento del Consorzio circa la regolarità e il buon esito delle prestazioni oggetto d'appalto. Resta però convenuto che, dopo la scadenza del contratto, la cauzione, ad insindacabile giudizio del Consorzio, potrà restare vincolata, in tutto o in parte, a garanzia dei diritti di eventuali creditori fino a quando l'Appaltatore non avrà dimostrato di aver assolto ogni obbligo e tacitato ogni credito, e saranno, inoltre, pervenute le dichiarazioni liberatorie degli Istituti assicurativo - previdenziali.
6. Saranno a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipulazione del contratto, accessorie e conseguenti comprese quelle di bollo, di registro e di

scritturazione del presente atto, nonché delle occorrenti copie del contratto e dei documenti esclusa I.V.A. che è a carico della Amministrazione.

7. L'aggiudicatario è tenuto a rimborsare alla Stazione Appaltante le spese sostenute per la pubblicazione degli atti di gara, ammontanti a circa 5.000,00 €, nel termine di 60 giorni dall'aggiudicazione definitiva e comunque prima della stipula del contratto d'appalto (comma 35 dell'articolo 34 del decreto legge 179/2012).

#### **ART. 6 - STIPULAZIONE DEL CONTRATTO**

1. L'Appaltatore dovrà presentarsi per la stipulazione del contratto entro 30 (trenta) giorni dall'invito del Consorzio.
2. In caso di mancata stipulazione del contratto per fatto imputabile all'Appaltatore entro il termine fissato di cui al comma precedente, il Consorzio procederà alla dichiarazione di decadenza dell'Appaltatore dall'aggiudicazione e il servizio potrà essere affidato alla Ditta risultante seconda nella graduatoria di gara.
3. La sottoscrizione del contratto e dei suoi allegati da parte dell'Appaltatore equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza delle leggi e disposizioni nazionali e regionali in materia di rifiuti, dei regolamenti locali in materia di gestione dei rifiuti urbani, nonché delle altre leggi in materia di appalti di servizi e di opere pubbliche in quanto applicabili.
4. Il presente Capitolato fa parte integrante del contratto di appalto.
5. Le spese del contratto sono a carico dell'aggiudicatario.

#### **ART. 7 - PRESCRIZIONI TECNICHE**

1. La ditta si assume l'obbligo di fornire le prestazioni richieste in conformità della normativa vigente.

#### **ART. 8 - RESPONSABILITÀ DELL'APPALTATORE E OBBLIGHI IN MATERIA DI SICUREZZA**

1. L'Appaltatore è responsabile verso il Consorzio del perfetto andamento e svolgimento dei servizi assunti, di tutto il materiale eventualmente avuto in consegna da parte del Consorzio e della disciplina dei propri dipendenti.
2. L'Appaltatore dovrà essere disponibile a fornire ogni informazione di carattere amministrativo, economico – finanziario sui diversi servizi espletati che fossero

necessarie al Consorzio, ivi compreso ogni dato necessario per la compilazione del MUD e per la predisposizione della TIA/TARES secondo quanto disposto dal D.P.R. 158/99 e ss.mm.ii..

3. Eventuali sanzioni amministrative comminate al Consorzio a seguito di mancanze e/o errori nelle comunicazioni dell'Appaltatore, saranno addebitate all'Appaltatore stesso, che sarà pertanto da ritenersi unico responsabile di quanto prima.
4. L'Appaltatore dovrà rispondere anche dell'operato dei suoi dipendenti e il Consorzio avrà la facoltà di ordinare l'allontanamento dal servizio di quei dipendenti che ritenesse necessario, nel rispetto delle norme vigenti e motivandone le ragioni.
5. Nella conduzione e gestione del servizio, l'Appaltatore dovrà adottare tutte le cautele e i provvedimenti atti ad evitare danni alle persone ed alle cose, con espresso impegno di provvedere affinché gli impianti, le apparecchiature ed i mezzi meccanici, operanti nel servizio, corrispondano alle norme sulla prevenzione degli infortuni.
6. Compete inoltre all'Appaltatore ogni responsabilità civile e penale per danni a terzi causati da fatti inerenti alla conduzione ed esecuzione del servizio. L'Appaltatore sarà, comunque, sempre considerato come unico ed esclusivo responsabile verso il Consorzio e verso i terzi per qualunque danno arrecato alle proprietà ed alle persone, siano o meno addette ai servizi, in dipendenza degli obblighi derivanti dall'appalto.
7. Per tali eventualità l'Appaltatore dovrà stipulare idonea polizza assicurativa R.C.T.-R.C.O. a copertura di eventuali responsabilità con massimale di almeno € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per danni a persone, animali e cose.
8. E' fatto obbligo all'Appaltatore di provvedere alle normali assicurazioni di responsabilità civile per automezzi per un massimale unico di almeno € 2.500.000,00 (duemilionicinquecentomila/00) per ciascun automezzo.
9. L'Appaltatore dovrà fornire al Consorzio copia delle polizze assicurative stipulate a copertura del rischio di responsabilità civile.
10. L'Appaltatore dovrà altresì stipulare una adeguata polizza assicurativa pluriuso (incendio, danni a terzi, cose e persone) dei contenitori impiegati per i differenti servizi di raccolta rifiuti;
11. L'Appaltatore è tenuto altresì all'osservanza delle normative sulla sicurezza dei lavoratori sul luogo di lavoro (Decreto Legislativo 9 aprile 2008 n.81 e ss.mm.ii., in



attuazione della delega conferita al Governo della Legge 3 agosto 2007, n. 123, in vigore dal 15 maggio 2008), nonché delle norme inerenti che potrebbero essere emanate durante il corso dell'appalto.

12. Ai sensi del D.lgs. 81/2008 e ss.mm.ii. si precisa che, nell'espletamento del servizio, possono verificarsi rischi connessi alla presenza di agenti biologici. L'Appaltatore dovrà quindi rispettare quanto disposto dal D.lgs. D.lgs. 81/2008 e redigere il prescritto documento di valutazione dei rischi, conservandolo e aggiornandolo e metterne copia a disposizione del Consorzio.

#### **ART. 9 - TRASPORTO DEI RIFIUTI**

1. I rifiuti dovranno essere trasportati e conferiti agli impianti di stoccaggio e/o trattamento indicati in sede di gara, ovvero fissati e/o concordati con il Consorzio, *nel rispetto degli orari e delle disposizioni impartite dai gestori degli impianti stessi*. Il trasporto ed il conferimento agli impianti comprende l'onere della pesatura ed ogni qualsivoglia onere e/o prestazione necessaria ad eseguire perfettamente il servizio.
2. Il trasporto ed il conferimento (oltre, naturalmente, il trattamento), sono sempre da intendersi compresi nel corrispettivo del servizio.
3. Il servizio di trasporto deve avvenire con mezzi idonei ed autorizzati e nel rispetto della normativa nazionale vigente. La raccolta e la movimentazione dei rifiuti, indipendentemente dalla loro natura, dovrà essere realizzata sempre nel rispetto della normativa nazionale e regionale vigente, e con modalità tali da non arrecare disturbo o fastidio alle persone, né danno all'ambiente.

#### **ART. 10 - CESSIONE E SUBAPPALTO**

1. E' vietata la cessione, anche parziale, del contratto e del servizio (subappalto), a qualsiasi titolo e sotto qualunque forma, anche temporanea, se non regolarmente approvata dal Consorzio, pena l'immediata risoluzione del contratto ed il risarcimento dei danni e delle spese causati al Consorzio.
2. Le modalità di subappalto saranno quelle previste dalla legge n.55/90 e s.m.i. e dall'art.118 del Dlgs 163/06.

3. Il valore dei servizi che potranno essere affidati in subappalto non potrà in ogni caso superare il 30% dell'importo totale dell'appalto.
4. Ai sensi del D.lgs. n. 163/2006 il Consorzio, in ogni caso, non provvederà al pagamento diretto dei subappaltatori e, pertanto, l'Appaltatore è tenuto all'obbligo ivi previsto.

**ART. 11 - REVISIONE PREZZI - VARIAZIONE DI LISTINO IN CORSO DELL'ANNO**

1. Il corrispettivo rimarrà fisso ed invariabile per il primo anno della durata dell'appalto.
2. Salvo quanto previsto nei commi successivi, il Consorzio procederà, a partire dal secondo anno contrattuale e al termine di ogni anno di decorrenza del servizio oggetto d'appalto, alla revisione dei prezzi ai sensi dell'art.44 della legge n.724/94 e s.m.i. e, qualora non fossero ancora rilevati i prezzi di cui al comma 6 dello stesso articolo, secondo l'indice ISTAT dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati (FOI).

**ART. 12 - OBBLIGO DI CONTINUITÀ DEI SERVIZI**

1. I servizi oggetto dell'appalto contemplati nel presente capitolato speciale sono da considerare ad ogni effetto servizi pubblici.
2. In caso di astensione dal lavoro del personale per sciopero, l'Appaltatore dovrà impegnarsi al rispetto delle norme contenute nella legge 12/06/1990, n.146 e s.m.i. per l'esercizio dello sciopero nei servizi pubblici essenziali.
3. I servizi in appalto non potranno in nessun caso essere sospesi o abbandonati, salvo cause di forza maggiore, che, comunque, dovranno essere documentate.
4. Non sono considerati causa di forza maggiore, e di conseguenza saranno sanzionabili ai sensi dell'art. 14 del presente capitolato, gli scioperi del personale direttamente imputabili all'Appaltatore quali, a titolo di esempio, la ritardata o mancata corresponsione delle retribuzioni o il mancato rispetto di quanto disposto dal contratto collettivo nazionale di lavoro. In caso di sciopero, il servizio non espletato deve essere recuperato entro le 48 ore successive dallo stesso.

### **ART. 13 - OSSERVANZA DEI CONTRATTI COLLETTIVI**

1. L'Appaltatore è tenuto all'esatta osservanza dei contratti di lavoro e di tutte le leggi, regolamenti e norme vigenti in materia, comprese quelle emanate nel corso dell'appalto.
2. In caso di inottemperanza agli obblighi suddetti, accertata dal Consorzio o segnalata dall'Ispettorato del Lavoro, il Consorzio segnalerà l'inadempienza all'Appaltatore e, se del caso, all'Ispettorato stesso, che procederà ad una ritenuta del 20% sui pagamenti in acconto, destinando le somme accantonate a garanzia degli obblighi di cui sopra. Il pagamento all'Appaltatore della somma accantonata non sarà effettuato fino a quando dall'Ispettorato del Lavoro non sia stato accertato che gli obblighi predetti siano stati integralmente adempiuti.
3. Per le ritenute dei pagamenti di cui sopra l'Appaltatore non può opporre eccezione all'Ente Appaltante, né ha titolo al risarcimento dei danni.
4. L'Appaltatore ha l'obbligo di osservare e far osservare ai propri dipendenti le disposizioni di legge ed i regolamenti in vigore o emanati nel corso del contratto, comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali, con particolare riferimento a quelle riguardanti l'igiene e la salute pubblica e il decoro, aventi rapporto diretto con i servizi oggetto dell'appalto.
5. L'Appaltatore è tenuto ad osservare le disposizioni emanate dalla A.S.L. territorialmente competente, e da ogni altra autorità competente, in ordine alla dotazione di mezzi di protezione sanitaria ed igienica degli operatori e del personale in genere, alle modalità di esercizio dell'attività ed ai necessari controlli sanitari.

### **ART. 14 - PENALITÀ**

1. Il CO.VA.R. 14, in caso di disservizi, ha la facoltà di provvedere direttamente, nel modo più rapido e di sua convenienza, con diritto di rivalsa nei confronti della ditta aggiudicataria, pretendendo il risarcimento di tutti gli oneri affrontati, oltre che la decurtazione della somma equivalente alle penalità applicate.
2. Qualora l'appaltatore non rispetti le tempistiche e le modalità per lo svolgimento del servizio previste dal precedente art. 3, la stazione appaltante contesterà il disservizio

- per iscritto, entro 8 giorni naturali e consecutivi dal suo verificarsi (o dalla notizia dell'evento). L'appaltatore avrà 7 giorni di tempo per inviare le proprie controdeduzioni.
3. A sua volta, il Consorzio potrà accogliere o rigettare le motivazioni addotte dall'appaltatore nelle proprie controdeduzioni, inviando una risposta scritta entro i successivi 8 giorni. Il mancato invio di una risposta scritta in questo caso equivale al rigetto delle controdeduzioni.
  4. Le ipotesi di comportamenti sanzionabili sono:
    - a. mancato rispetto delle tempistiche previste per le attività di cui all'art. 3:
      - 250,00 Euro per ogni giorno naturale e consecutivo di ritardo;
    - b. per inadempienze alle cautele igieniche e di decoro nell'esecuzione del servizio:
      - da un minimo di € 200,00 (duecento/00) ad un massimo di € 400,00 (quattrocento/00);
    - c. altri ritardi o difformità di servizio: da 250,00 a 600,00 Euro.
  5. Le sanzioni saranno raddoppiate qualora lo stesso tipo di disservizio si ripeta entro due mesi dalla prima contestazione.
  6. Il ripetersi per quattro volte dello stesso genere di disservizio, regolarmente contestato dalla stazione appaltante, o l'applicazione di penali per un importo superiore al 10% del corrispettivo contrattuale dell'appalto, equivarranno alla manifesta incapacità dell'appaltatore a svolgere il servizio appaltato, e pertanto comporteranno la risoluzione del contratto, con relativo incameramento della cauzione.
  7. Non si applicherà alcuna penale per cause di forza maggiore, che comunque andranno documentate.
  8. Ferma restando l'applicazione delle penalità sopradescritte, qualora l'Appaltatore non ottemperi ai propri obblighi entro il termine eventualmente intimato dal Consorzio, quest'ultimo, a spese dell'Appaltatore stesso e senza bisogno di costituzione in mora né di alcun altro provvedimento, provvederà d'ufficio per l'esecuzione di quanto necessario.
  9. L'ammontare delle sanzioni e l'importo delle spese per i lavori o per le forniture eventualmente eseguite d'ufficio saranno trattenute dal Consorzio sull'importo del corrispettivo in scadenza.

10. Nell'eventualità che la rata non offra margine sufficiente, il Consorzio avrà diritto di rivalersi sulla cauzione definitiva. Pena la risoluzione del contratto, tale importo dovrà essere ricostituito nella sua integrità entro quindici giorni, decorrenti dalla apposita comunicazione in tal senso inviata all'Appaltatore.

#### **ART. 15 - RISOLUZIONE DEL CONTRATTO**

1. L'Appaltatore incorre nella decadenza dal contratto e dei diritti da esso derivanti, a norma dell'art.1456 del C.C., nei casi sottoelencati:

- a) per abituali negligenze o deficienze del servizio, regolarmente accertate e notificate, che, a giudizio del Consorzio, compromettano gravemente l'efficienza del servizio stesso o siano tali da determinare rischi igienico-sanitari e/o ambientali ritenuti gravi da parte del Sindaco del Comune servito, sentito il parere del Settore Igiene Pubblica dell'A.S.L., dell'A.R.P.A. o di altro organismo competente in materia ambientale;
- b) per scioglimento, cessazione o fallimento dell'Appaltatore;
- c) per sospensione del servizio per oltre 48 ore, eccetto che per cause di provata forza maggiore;
- d) quando l'Appaltatore si rende colpevole di frode;
- e) per mancanza, anche parziale, dei requisiti richiesti dalla legge (nazionale e/o regionale) per l'esercizio delle attività oggetto dell'appalto (*iscrizione all'Albo nazionale delle imprese esercenti servizio di smaltimento dei rifiuti, ecc.*);
- f) abusivo subappalto e/o cessione anche parziale del contratto senza espressa preventiva autorizzazione da parte del Consorzio;
- g) inadempienze accertate alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie del personale;
- h) qualora l'Appaltatore accumuli l'applicazione di penali per un importo complessivamente maggiore del 10% dell'importo contrattuale annuo, in un periodo massimo pari ad un anno solare;
- i) qualora non adempia alla richiesta scritta di esecuzione di servizio conforme alle disposizioni di questo capitolato entro 15 giorni naturali dalla data della richiesta;
- j) mancata ricostituzione della cauzione definitiva escussa parzialmente;

- k) per ogni altra grave inadempienza riscontrata, il Consorzio agirà ai sensi dell'articolo 1453 e ss. del Codice Civile.
2. Per le ipotesi di cui alla precedente lettera a) l'Appaltatore riconosce che l'inadempienza costituisce clausola di risoluzione espressa per la quale sarà applicata il disposto dell'art.1456 del C.C.. Pertanto, la risoluzione del contratto opererà di diritto non appena il Consorzio comunicherà all'altra parte che intende valersi della clausola risolutiva.
3. Nel caso di risoluzione del contratto per inadempimento dell'Appaltatore, questi, oltre ad essere tenuto al risarcimento dei danni, incorrerà nella perdita della cauzione.
4. Per tutte le altre ipotesi varrà quanto disposto dagli artt.1453 e 1454 del C.C., cosicché il Consorzio dovrà intimare per iscritto all'Appaltatore di adempiere entro 15 giorni a tutti gli obblighi contrattuali, nessuno escluso; trascorso tale termine senza che l'Appaltatore abbia provveduto agli adempimenti previsti, il contratto si intenderà risolto. L'Appaltatore accettando detta clausola, riconosce che decorso il suddetto termine il contratto s'intenderà risolto di diritto.

#### **ART. 16 - SEDI E RECAPITI**

1. Per tutta la durata dell'appalto l'appaltatore dovrà:
- a) mantenere edotto il Consorzio circa il luogo in cui è domiciliata la propria sede legale, la sede amministrativa competente e la sede operativa da cui dipendono i servizi oggetto del presente appalto, comunicando e ove necessario aggiornando tempestivamente gli indirizzi postali, i numeri di telefono, fax, e-mail;
- b) garantire la reperibilità almeno telefonica di un proprio referente, con potere di disporre i servizi urgenti ovvero di adottare le necessarie misure correttive in caso di inadempienze, 24 ore su 24 compresi i giorni festivi e domenicali.

#### **ART. 17 - OSSERVANZA DI LEGGI, DECRETI E ORDINANZE**

1. Oltre all'osservanza di tutte le norme specificate nel presente capitolato, l'Appaltatore avrà l'obbligo di osservare e di far osservare dai propri dipendenti tutte le disposizioni dettate dalle leggi e dai regolamenti, dalle ordinanze, prescrizioni o raccomandazioni in vigore o che potranno venire emanati durante il corso del

contratto, *comprese le norme regolamentari e le ordinanze municipali aventi rapporto con i servizi dell'appalto.*

2. Per quanto non espressamente previsto nel presente capitolato, le parti fanno riferimento in particolare:

- ✓ al R.D. 23.05.1924, n. 827;
- ✓ alla L.R. 24.10.2002 n. 24. e ss.mm.ii.
- ✓ al D.lgs. 81/2008;
- ✓ al D.lgs. 163/2006 e ss.mm.ii.;
- ✓ al D.lgs. 152/2006 e ss.mm.ii.;
- ✓ *al D.lgs. 25.02.2000 n. 65.*
- ✓ alle leggi, ai Regolamenti e alle disposizioni ministeriali emanati o emanandi in materia, nulla escluso o riservato, nonché – per quanto applicabili – alle norme del Codice Civile.

#### **ART. 18 - CONTROVERSIE**

1. Ai sensi della normativa vigente è esclusa la competenza arbitrale nel caso di controversie sull'esecuzione del presente appalto. Il foro competente è quello di Torino.
2. Qualora si verificassero contestazioni sull'inosservanza delle norme di Capitolato, il termine fissato per il pagamento decorrerà dalla data di risoluzione della controversia.
3. In caso di contestazione sui tempi di esecuzione dei lavori relativi alla manodopera, la stazione appaltante prenderà come riferimento i tempi delle case costruttrici .